




REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI NAPOLI
SECONDA SEZIONE CIVILE

in persona del dr. Paolo Andrea Vassallo ha emesso la seguente

SENTENZA

nella causa civile di appello iscritta al n. 21861 del R.G.A.C.C. dell'anno 2017,
trattenuta in decisione nell'udienza del 26/11/2019 rimessa al Giudice per la
decisione in data 19/02/2020 e vertente

- TRA



Martiri 36.

- APPELLANTE -

E



1

L'originale di questo provvedimento è un documento informatico sottoscritto con firma digitale (artt. 1, lett. s, 21 e 24 D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82) e depositato telematicamente nel fascicolo informatico ai sensi degli artt. 15 e 35, co. 1, D.M. 21 febbraio 2011, n. 44, come modificato dal D.M. 15 ottobre 2012 n. 209).



- APPELLATA -

CONCLUSIONI

All'udienza del 26/11/2019 le parti hanno concluso come da verbale in atti.

Per parte appellante: "Voglia l'Ill.mo Tribunale adito disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, in riforma totale della sentenza appellata: Nel merito ed in via principale: in riforma totale della sentenza di primo grado, rigettare la domanda avanzata dalla sig.ra [REDACTED] a in tale giudizio in quanto infondata in fatto ed in diritto mandando completamente assolta [REDACTED] da ogni e qualsivoglia pretesa della stessa in considerazione del fatto che il contratto di finanziamento n. 14835092 del 17.04.2015 stipulato in data 14.11.2005, contrariamente a quanto statuito dal giudice di prime cure, non è usurario non potendosi, a tal fine, tenere conto nel calcolo del TEG del contratto per cui è causa del costo della polizza assicurativa facoltativa di carattere medico/sanitario con prestazioni indennitarie di cui beneficiaria unica è la stessa appellata non connessa con i diritti patrimoniali del creditore così come disposto dalle Istruzioni della Banca d'Italia razione temporis applicabili e fatte proprie dall'art. 3 del D.M. Tes. razione temporis applicabile attestante il tasso soglia del periodo nel pieno rispetto dei principi di simmetria ed omogeneità che dominano la materia e, per l'effetto, condannare l'odierna appellata a restituire le somme erogate in esecuzione della sentenza di primo grado. Nel merito ed in via ulteriormente principale: in riforma totale della sentenza di primo grado, accertato che il Giudice di Prime cure nulla ha disposto in ordine alla richiesta di anonimizzazione ex art. 52 del D.lgs. 196/2003 di cui alla comparsa di costituzione e risposta di [REDACTED] reiterata altresì in seno alle note conclusive di cui al giudizio di primo grado, disporre l'apposizione, in tutti i provvedimenti relativi al presente procedimento, l'annotazione di cui all'art. 52 del D. Lgs. 196/2003 volta a precludere, in caso di riproduzione del provvedimento per le finalità ivi indicate, l'indicazione delle generalità e degli altri dati identificativi dell'interessato. In ogni caso con vittoria di spese e competenze di lite oltre a rimborso forfettario oltre I.V.A. e C.P.A. come per legge di entrambi i gradi del giudizio".

Per parte appellata: "piaccia all'Ecc.mo Tribunale di Napoli 1) dichiarare l'appello

2

L'originale di questo provvedimento è un documento informatico sottoscritto con firma digitale (artt. 1, lett. s, 21 e 24 D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82) e depositato telematicamente nel fascicolo informatico ai sensi degli artt. 15 e 35, co. I, D.M. 21 febbraio 2011, n. 44, come modificato dal D.M. 15 ottobre 2012 n. 209).



inammissibile per i motivi esposti 2) in subordine respingere il gravame; 3) confermare in toto la sentenza del primo grado, anche, in subordine, per le diverse motivazioni in diritto sopra indicate; 4) onerare l'appellante delle spese del presente grado di giudizio con attribuzione al sottoscritto procuratore anticipatario ”

MOTIVI DELLA DECISIONE

1.1. Viene impugnata dalla [redacted] spa la sentenza n. 5065/2017 emessa dal Giudice di Pace di Napoli in data 30.01.2017 depositata in cancelleria in data 17.02.2017, con la quale: è stata accolta la domanda proposta da [redacted] contro [redacted] è stata dichiarata la nullità della clausola contrattuale relativa alla pattuizione degli interessi, commissioni e remunerazioni, “come in parte motiva”; è stata disposta la condanna della convenuta [redacted] alla restituzione in favore dell'attore della somma di € 1.014,75 a titolo di interessi pagati, nonché € 498,00 per oneri e commissioni ed al pagamento delle spese e competenze legali.

1.2. La gravata pronunzia trae origine dalla domanda proposta in primo grado dalla sig.ra Aprea la quale dichiarava di aver stipulato contratto n. 14835092 del 17.04.2015 di prestito personale con la [redacted] Esponeva che all'atto della sottoscrizione, venivano altresì richieste le seguenti spese e commissioni: € 798,00 per costi assicurativi (polizza sottoscritta con Europe Assistance), € 42,00 per spese contrattuali, € 1,68 per spese invio comunicazioni periodiche ed € 100,00 per spese di istruttoria. Lamentava che detto contratto, risultava usurario, in quanto aveva quale tasso soglia del periodo di riferimento del 18,5125% mentre il tasso applicato è stato di 24,19%. Premettendo l'illegittimità di tale tasso da parte di [redacted] per violazione della Legge 108/96 chiedeva di accertare e dichiarare la presenza di usura all'atto della stipula, a seguito del superamento del tasso soglia, sopra specificato e per l'effetto dichiarare l'applicabilità alla fattispecie de qua del disposto di cui all'art. 1815 2° comma e per l'effetto “condannare [redacted] pagamento della somma pari ad € 1.603,37 oltre interessi legali dalla domanda al soddisfo e/o di quella minore o maggiore somma che l'ill.mo giudicante riterrà in favore dell'odierno esponente”.

1.3. Il Giudice di Pace nella sentenza oggetto del presente appello - e nella parti della

pronunzia oggetto di impugnazione - ha affermato che: “sebbene la CTP abbia valore di allegazione difensiva, in base al principio del libero convincimento, essa può comunque fondare la decisione della causa tanto più se idonea a costituire fonte oggettiva di prova, il che avviene come nel caso de quo, allorché si risolve non soltanto in uno strumento di valutazione, bensì di accertamento di situazioni di fatto rilevabili esclusivamente attraverso il ricorso a determinate condizioni tecniche”; “nel caso in esame, la questione verte sull’asserito carattere usurario dell’interesse applicato dalla [REDACTED] al contratto di finanziamento e, pertanto, nel calcolo del TAEG vanno inclusi anche i costi connessi alla stipula, da parte della sig.ra Aprea, di una polizza assicurativa legata al medesimo finanziamento”. In particolare il giudice sostiene che “nel calcolo del TAEG vanno inclusi anche i costi connessi alla stipula di una polizza assicurativa legata al medesimo finanziamento. Nel caso di specie, l’assicurazione stipulata dalla ricorrente, pure non risultando obbligatoria presenta, tuttavia, il carattere di contestualità: ciò comporta dunque la necessità di includerne il costo nel calcolo del tasso annuo effettivo globale”. Prosegue la sentenza con l’affermare che: “deve in definitiva ritenersi che si versi, nel caso di specie, in un ipotesi corrispondente a quella prefigurata nelle Istruzioni della Banca D’Italia per la rilevazione dei tassi effettivi globali medi, entrata in vigore il 01 gennaio 2010 in cui si ha riguardo alle “spese per assicurazioni o garanzie intese ad assicurare il rimborso totale o parziale del credito, ovvero a tutelare altrimenti i diritti del creditore; spese di cui deve tenersi conto ai fini del calcolo del TAEG. La conclusione del contratto, avente ad oggetto il servizio assicurativo è contestuale alla concessione del finanziamento, ovvero obbligatorio per ottenere il credito o per ottenerlo alle condizioni contrattuali offerte”.

1.4. Insorge contro tale decisione la [REDACTED] spa lamentando l’erronea valutazione del giudice di prime cure in merito alle questioni “Sul TAN, sul TAEG e sul TEG”; “Sull’esclusione del premio assicurativo facoltativo Europe Assistance dagli oneri rilevanti in materia di usura”; “Sul necessario rispetto del principio di simmetria ed omogeneità in materia di usura e sulla corretta formula da utilizzare”. Lamenta infine la “pretermissione della domanda ex art. 52 D.Lgs. 196/2003”.

1.5. Resiste all’impugnazione la sig.ra Maddalena Aprea chiedendone la

dichiarazione di inammissibilità ovvero il rigetto.

2.1. L'appello è infondato. Esso si sostanzia in più motivi di doglianza che possono essere esaminati congiuntamente involgendo sostanzialmente tutti la problematica dell'usura e la tematica dell'inclusione dei costi della certi ed immediati di accesso al credito, come la polizza assicurativa stipulata dal ricorrente a garanzia del rimborso del mutuo nel calcolo del tasso praticato dall'istituto di credito al fine di verificarne la usurarietà. Tale questione è dirimente ai fini dell'esame della fondatezza dell'appello.

2.2. Orbene, nella prassi giurisprudenziale soprattutto passata, citata anche dalla convenuta, per quanto riguarda i costi certi ed immediati di accesso al credito, come gli oneri assicurativi e le spese di istruttoria, una certa tesi (risalente alle opinioni espresse fin dalle Istruzioni della Banca d'Italia del 2001, emanate nei confronti degli operatori per la rilevazione dei TAEG sul mercato) riteneva rilevanti solo le spese per le assicurazioni o garanzie intese ad assicurare al creditore il rimborso totale o parziale del credito in caso di morte, invalidità, infermità, disoccupazione o altre cause di inadempienza del debitore; ma ciò solo se imposte dal creditore e sempre che non derivassero dall'esclusivo adempimento di obblighi di legge: in tal senso non avrebbero avuto rilievo le spese per assicurazione in caso di morte, invalidità, infermità o disoccupazione del debitore.

2.3. Tuttavia tali opinioni sono state smentite dalla Suprema Corte la quale, con Sentenza n. 8806 del 05/04/2017, relativa ad un contratto concluso sotto la vigenza delle precedenti Istruzioni della Banca di Italia, ha evidenziato che "Ai fini della valutazione dell'eventuale natura usuraria di un contratto di mutuo, devono essere conteggiare anche le spese di assicurazione sostenute dal debitore per ottenere il credito, in conformità con quanto previsto dall'art. 644, comma 4, c.p., essendo, all'uopo, sufficiente che le stesse risultino collegate alla concessione del credito. La sussistenza del collegamento può essere dimostrata con qualunque mezzo di prova ed è presunta nel caso di contestualità tra la spesa di assicurazione e l'erogazione del mutuo".

La Suprema Corte ha ritenuto che Le Istruzioni della Banca di Italia, nella precedente formulazione, non imponessero affatto, nella fattispecie al suo esame, l'esclusione

delle spese assicurative dal calcolo del TEG e soprattutto, cosa che maggiormente rileva nel presente giudizio, che al contrario la loro inclusione, purché fossero correlate alla concessione del credito si deve desumere dalla diretta applicazione della fonte di rango primario; (cfr. sentenza citata: "(...) Ciò perché normalmente i contratti di credito bancari sono predisposti - nelle varie componenti in cui si vengono ad articolare, spese di assicurazione e garanzia ricomprese - dall'impresa bancaria; e così di solito proposti, secondo un blocco unitario (seppure in sé scomponibile in vari segmenti) cioè, al mercato dei clienti.

Il riferimento va, in definitiva, alle correnti modalità di offerta del prodotto, **dove il collegamento tra concessione del credito e voce economica risulta evidente.**

La contestualità tra credito e assicurazione - quale espressione indicativa, e presuntiva, del «collegamento» tra questi elementi che è richiesto dal quarto comma dell'art. 644 - si pone, prima di ogni altra cosa, come manifestazione tipica di un'offerta sul mercato che si modella sull'articolazione di prodotti predisposti in modo unitario e preassemblati (ovvero «a pacchetto», per rendere il concetto in termini evocativi).

2.4. Non per niente nel 2009 le stesse Istruzioni, che sono ratione temporis applicabili al contratto per cui è causa, hanno cambiato registro, includendo nel calcolo di usurarietà non solo le spese e le assicurazioni "imposte", ma anche «le spese per assicurazioni o garanzie intese ad assicurare il rimborso totale o parziale del credito ..., se la conclusione del contratto avente ad oggetto il servizio assicurativo è contestuale alla concessione del finanziamento»).

La Corte puntualizza che la presunzione opera “senza alcun pregiudizio, va da sé, per le situazioni in cui l'offerta avviene secondo altre, diverse modalità: in cui, per l'appunto, la sussistenza o meno di un collegamento tra credito e voce economica (qui, spesa di assicurazione) - secondo quanto prescritto dalla parte finale del comma 5 dell'art. 644 - resta questione del tutto aperta”. **Ciò vuol dire, in altri termini, che la presunzione di collegamento tra erogazione del prestito e concessione di garanzie assicurative, esistente nel caso di contestualità tra esse** (con conseguente necessità di considerare come imposta la prestazione di garanzie, ai fini dell'ottenimento del prestito) **è presunzione relativa**, vincibile alla luce delle circostanze del caso

concreto.

2.5. Ebbene, il giudice di prime cure nel valutare la natura usuraria o meno degli oneri pattuiti ed includendo le “spese per assicurazioni o garanzie intese ad assicurare il rimborso totale o parziale del credito” ha fatto corretta applicazione delle coordinate ermeneutiche sopra citate con valutazione che è sostanzialmente corretta e va in questa sede confermata e puntualizzata nei termini che seguono.

2.6. In data 17.04.2015, la sig.ra [REDACTED] richiedeva ed otteneva un prestito personale sottoscrivendo il contratto di finanziamento n. 14835092 (cfr. doc. 2 fascicolo di primo grado odierna appellante) per l'importo totale finanziato di € 6.798,00 di cui € 798,00 per il finanziamento di una polizza sanitaria prestata da Europe Assistance (cfr. doc. 3 fascicolo di primo grado odierna appellante) e stipulata contestualmente ..

Nel medesimo contratto di finanziamento stipulato tra le parti, la società mutuante, sostanzialmente imponeva parte alla mutuataria di contrarre in proprio favore la predetta polizza caricandone l'intero importo direttamente alla mutuataria che, pertanto, ne corrispondeva la somma anticipatamente insieme alle altre voci di spesa presenti nel contratto di finanziamento.

Risulta poi che nel documento di sintesi allegato al contratto, la società finanziaria indicava un primo T.A.E.G. dell'13,27% precisando che esso era calcolato con esclusione del costo delle polizze assicurative facoltative ed un secondo T.A.E.G. nella misura del 22,34 %, dichiarando che esso equivaleva a gli indicatori espressi in funzione delle “Disp. sulla Trasparenza”, per evidenziare il costo complessivo di interessi e oneri sostenuti o da sostenersi per l'attivazione del contratto di finanziamento.

A ciò merita aggiungere che il contraente era la stessa mutante e che trattasi di garanzia accessoria al prestito, contro il rischio morte che assicura alla mutuante il rimborso del capitale mutuato non ancora scaduto in caso di premorienza del mutuatario. Ne emerge che il solo interesse tutelato dall'assicurazione era quello della mutuante.

Non di minore importanza infine sono l'identità della durata della copertura assicurativa con la durata del finanziamento, nonché la circostanza che il premio è



stato pagato “una tantum” ed anticipatamente dal cliente.

2.7. Alcun dubbio residua pertanto in ordine al fatto che la stipulazione della polizza assicurativa abbia costituito, nel caso di specie, un costo connesso all'erogazione del credito, posto che a fronte del dato presuntivo della contestualità della stipula, la appellante non ha fornito alcuna concreta allegazione o prova contraria alla, anzi e per converso militando in senso conforme alla presunzione gli indici presuntivi di particolare pregnanza messi in luce dal giudice di primo grado e nella presente sentenza.

2.8. Ciò posto risulta pacifico che il tasso di interesse del rapporto, calcolato tenendo conto del tasso corrispettivo e degli oneri connessi all'erogazione del credito, inclusi i costi per la polizza assicurativa (indicato nello stesso contratto nel pari al 22,34%) supera, quindi, il tasso soglia pari al 18,5125% come risulta dalla sentenza impugnata oltre che dal DM depositato in primo grado, dovendosi al riguardo evidenziare come il rilievo di parte appellante effettuato nella comparsa conclusionale per cui il “Tasso Soglia, per inciso, che, salvo errore, non risulta nemmeno provato non avendo provveduto parte appellata a produrre il D.M. Tesoro”, oltre che infondato in punto di fatto, appare del tutto tardivo, non essendo stato articolato in uno specifico motivo di appello.

2.9. I fatti pacifici di cui sopra permettono inoltre di superare il rilievo - questo invece tempestivo - inerente all'utilizzo della consulenza tecnica di parte, posto che, per un verso, trattasi di dati che risultano chiaramente dalla documentazione di causa che, per altro verso, non è escluso che, sia pure attraverso un prudente apprezzamento (che nel caso di specie è veicolato anche da quanto risultante dagli atti di causa), la consulenza tecnica di parte introdotta in giudizio possa essere apprezzata ex art. 116 c.p.c. e posta a fondamento del giudizio (così Cass. n. 18303 del 2015).

2.10. Ne deriva che correttamente il giudice di prime cure ha rilevato la natura usuraria delle condizioni pattuite nel contratto di finanziamento n. 14835092 del 17.04.2015 stipulato in data 14.11.2005 ed altrettanto correttamente ha fatto applicazione dell'art. 1815 co. 2 c.c., a tenore del quale “Se sono convenuti interessi usurari, la clausola è nulla e non sono dovuti interessi”, il mutuatario deve restituire alla società mutuante solo la sorta capitale, giungendo alla condanna della appellante



al pagamento a titolo di ripetizione di indebito della somma € 1.014,75 a titolo di interessi pagati, nonché € 498,00 per oneri e commissioni, importi che non sono stati fatti oggetto di specifico motivo di appello.

3.1. Va infine respinta l'istanza di anonimizzazione della sentenza ai sensi dell'art. 52 del d.lgs 196/2003, che parte appellante aveva proposto in primo grado motivando siffatta richiesta con la circostanza che oggetto del giudizio sono le conseguenze civilistiche di un reato di usura, che si assiste ad una diffusione strumentale del contenzioso in materia di usura, che tale contenzioso viene ad e assumere natura diffamatoria.

3.2. Ritiene il Tribunale che, alla luce della nota del Garante della Privacy n. 1778014 del 3 gennaio 2011, i fatti oggetto di causa, le questioni giuridiche trattate, il comportamento delle parti che emerge dalla decisione, non rendano necessaria la più incisiva tutela di cui all'art. 52 codice privacy volta alla completa anonimizzazione della parte nella pubblicazione della sentenza a fini di informazione giuridica, non rilevandosi questioni particolarmente delicate, attinenti la salute etc delle persone, ma solo questioni di mera pratica commerciale poste in essere in base all'interpretazione - controversa - di una disposizione di legge.

4.1. Il contrasto della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti illustrate, con riferimento alla problematica della rilevanza delle spese di assicurazione in materia di usura, avuto riguardo all'epoca di introduzione della lite, è motivo di compensazione delle spese di lite del presente grado di giudizio ai sensi dell'art. 92 c.p.c.

4.2. Parte appellante deve in ogni caso essere condannata, ai sensi dell'art. 13, comma 1 - quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall'art. 1, comma 17, della legge n. 228 del 2012, al versamento dell'importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello.

P.Q.M.

il Tribunale definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione, deduzione disattesa, così provvede:

- a) RIGETTA l'appello proposto dalla [REDACTED] spa avverso la sentenza n. 5065/2017 emessa dal Giudice di Pace di Napoli in data



30.01.2017 depositata in cancelleria in data 17.02.2017;

b) COMPENSA integralmente le spese di lite del presente grado di giudizio.

Si dà atto che parte appellante è tenuta, ai sensi dell'art. 13, comma 1 - quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall'art. 1, comma 17, della legge n. 228 del 2012, al versamento dell'importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello.

Napoli li 19/02/2020

Il Giudice

